Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 12 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 17 aprile 1939-XVII, alle ore 16 . . . Pag. 1818

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . Pag. 1818

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 553.
Radiazione della Regia nave « Ardimentoso » dal quadro del naviglio da guerra dello Stato . . . . Pag. 1818

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 554.
Approvazione dell'atto di concessione di tre filovie urbane in Brescia . . . . Pag. 1818

REGIO DECRETO 26 gennaio 1939-XVII, n. 555.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rosa Maltoni » in Montemiletto (Avellino) . . . . Pag. 1819

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 556.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di S. Anna, in Brindisi . . . . Pag. 1819

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1939-XVII.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione e delle nuove condizioni generali di polizza presentate dalla Società anonima italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano. Pag. 1819

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1939-XVII.
Modificazioni alle tariffe ferroviarie per facilitare i trasporti della paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura). Pag. 1820

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Federazione agricola cooperativa di Albenga e riconoscimento come Consorzio agrario provinciale di Savona . . . . . Pag. 1820

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale dei Consorzi agrari cooperativi di Camerino e di S. Severino Marche e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Macerata. Pag. 1820

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1821
Diffida per svincolo e tramutamento di titolo del Debito pubblico . . . . Pag. 1821

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosciano (Pescara) e Torricella Sicura (Teramo) . . . . Pag. 1821
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, con sede nel comune di Umago (Pola) . . . . Pag. 1821
Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza) . . . . . Pag. 1822
Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio agrario di Segni (Roma) . . . . Pag. 1822
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Paupisi (Benevento) e Deliceto (Foggia) . . . . Pag. 1822
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero (Belluno) . . . Pag. 1822
Avviso di rettifica . . . . Pag. 1822

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Concorso a tre posti di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato corporativo . . . . . Pag. 1823

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 12 APRILE 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Obbligazioni comunali 4,50 % sorteggiate il 28 marzo 1939-XVII. — **Società mediterranea di elettricità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1939-XVII. — **Soc. An. C.B.D. - Cartiere Beniamino Donzelli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1939-XVII. — **Comune di Carenno (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1939-XVII. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio di bonifica Acque dell'Agro Monfalconese, in Ronchi dei Legionari:** Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito dell'anno 1900 sorteggiate il 3 aprile 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1939-XVII. — **Soc. an. Emilio Gallo & Fratello, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1939-XVII. — **Provincia dell'Istria:** Obbligazioni sorteggiate nella 36ª estrazione del 5 aprile 1939-XVII. — **Ducale città di Zara:** Obbligazioni 4,50 % del prestito dell'anno 1894 sorteggiate nella 91ª estrazione del 1° aprile 1939-XVII. — **Comune di Ancona:** Obbligazioni del prestito sistemato 1900 sorteggiate per il rimborso — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, in Roma:** Obbligazioni 4 % sorteggiate nella 28ª estrazione del 1° aprile 1939-XVII ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso al 31 dicembre 1938-XVII. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Errata-corrige.

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

SENATO DEL REGNO

XXX LEGISLATURA - 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Assemblea plenaria è convocata per lunedì 17 aprile 1939-XVII, alle ore 16, in 1ª riunione pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Indirizzo in risposta al Discorso della Corona (*Doc.* Numero I-*A*).

(1714)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 8 luglio e 5 settembre 1938-XVI (registrati al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 24 novembre 1921 e 18 aprile 1932, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Ceretti Giovanni, fu Tommaso.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 21 luglio 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag 50), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 maggio 1936, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Giannelli Carlo di Cesare.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 8 luglio 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° gennaio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Perchiazzi Valerio, fu Giuseppe.

(1678)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 553.

Radiazione della Regia nave « Ardimentoso » dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Ardimentoso » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 4 febbraio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 554.

Approvazione dell'atto di concessione di tre filovie urbane in Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 16 febbraio 1939-XVII stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante dell'Azienda dei servizi municipalizzati del comune di Brescia per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle seguenti tre linee filoviarie, in sostituzione delle corrispondenti linee tramviarie:

1) Ponte sul Mella - Via Benacense;

2) Piazzale Ospedale S. Antonino - Piazzale Cesare Battisti - Località Forca di Cane;

3) Piazzale stazione - Corso Zanardelli - Piazzale stazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1939-XVII, n. 555.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rosa Maltoni » in Montemiletto (Avellino).

N 555. R. decreto 26 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Asilo infantile « Rosa Maltoni » con sede in comune di Montemiletto (Avellino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto annesso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 556.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di S. Anna, in Brindisi.

N. 556. R. decreto 8 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Pro-Vicario generale dell'Archidiocesi di Brindisi in data 2 maggio 1938-XVI, relativo alla dissacrazione della Chiesa di S. Anna, in Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1939-XVII.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione e delle nuove condizioni generali di polizza presentate dalla Società anonima italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione, delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte ed in caso di vita, e delle condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle condizioni predette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali e particolari di polizza e le seguenti tariffe di assicurazione, di cui alcune in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte;

2) Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita;

3) Tariffa e condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

4) Tariffa I, relativa alla assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

5) Tariffa II, relativa all'assicurazione a vita intera con opzioni, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

6) Tariffa III, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

7) Tariffa IV, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza;

8) Tariffa V, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza;

9) Tariffa VI, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

10) Tariffa VII, relativa all'assicurazione a vita intera con opzioni, a premio temporaneo, di un capitale pagabile per intero se la morte avviene entro il periodo di anni convenuto, ovvero, se l'assicurato sarà in vita al termine prestabilito, pagabile per metà a detto termine e per metà immediatamente dopo la sua morte;

11) Tariffa VIII, relativa all'assicurazione mista con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile per metà immediatamente alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga, e per metà al termine fissato sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

12) Tariffa IX, relativa all'assicurazione doppia mista con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto, ovvero di un capitale doppio pagabile all'assicurato se è in vita alla scadenza di detto periodo;

13) Tariffa X, relativa all'assicurazione a termine fisso con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, e, in caso di premorienza, pagabile per metà immediatamente alla morte e per metà al termine fissato;

14) Tariffa XI, relativa all'assicurazione mista a capitale raddoppiato con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile ad epoca prestabilita se l'assicurato è in vita a tale epoca, e, immediatamente alla morte in qualunque momento questa avvenga;

15) Tariffa XII, relativa all'assicurazione simultanea, con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita a tale epoca, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pari alla metà del precedente, pagabile nel caso che la morte avvenga dopo il periodo prestabilito;

16) Tariffa XIII, relativa all'assicurazione a capitale differito con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita a tale epoca;

17) Tariffa XIV, relativa all'assicurazione a capitale differito per bambini, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita a tale epoca;

18) Tariffa XV, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile all'assicurato fino a che è in vita.

Roma, addì 25 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1939-XVII.

Modificazioni alle tariffe ferroviarie per facilitare i trasporti della paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, i prezzi della serie *M* della tariffa eccezionale temporanea n. 902 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

M ...	0,32	0,32	0,32	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26
	0,22 (*)	0,22 (*)	0,22 (*)	0,21 (*)	0,21 (*)	0,21 (*)	0,20 (*)	0,20 (*)	0,20 (*)

(*) Questi prezzi sono applicabili esclusivamente alla paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura) contenente non meno del 50 % di umidità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
Benni

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Federazione agricola cooperativa di Albenga e riconoscimento come Consorzio agrario provinciale di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione agricola cooperativa di Albenga è dichiarata trasformata in ente morale ai fini della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Ente morale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai termini dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, come Consorzio agrario provinciale per la provincia di Savona ed avrà la sede legale in Savona.

Art. 3.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto l'Ente morale predetto assumerà la denominazione di « Consorzio agrario provinciale della provincia di Savona » e sarà retto dallo statuto-tipo allegato al decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 febbraio dello stesso anno, n. 29.

Detto statuto, debitamente integrato con la ragione sociale e munito del visto di approvazione ministeriale, sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale dei Consorzi agrari cooperativi di Camerino e di S. Severino Marche e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Macerata »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Camerino e il Consorzio agrario cooperativo settempedano di S. Severino Marche sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Macerata.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Macerata.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Macerata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Macerata nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Macerata è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Macerata, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 5 aprile 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(1721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 80

del 6 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,632
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,0885
Polonia (Zloty)	358,90
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,5905
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,825
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	49,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,475
Id. Id. 5 % (1936)	90,35
Rendita 5 % (1935)	90,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,325
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di titolo del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 196

E' stato chiesto lo svincolo e il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 805230 di L. 287 annue intestata a De Ruggiero di Albano Lucia di Gaetano, nubile, domiciliata a Napoli, ipotecata.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante della metà del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, salva la regolarità degli atti.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: Potenza

(4705)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosciano (Pescara) e Torricella Sicura (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosciano (Pescara) e di Torricella Sicura (Teramo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, della Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

V. Azzolini

(1692)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, con sede nel comune di Umago (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 dicembre 1936-XV con il quale si è provveduto alla revoca della autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa

la liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, con sede nel comune di Umago (Pola), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 gennaio 1938-XVI, col quale si è nominato il sig. Ruggero Fachin commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto sig. Fachin ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Italico Balanza di Leopoldo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia, avente sede nel comune di Umago (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Ruggero Fachin.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1695)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Alfonso Paparella, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1693)

Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio agrario di Segni (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 marzo 1938-XVI, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario di Segni, con sede nel comune di Segni (Roma);

Veduto il proprio provvedimento in data 16 marzo 1938-XVI, col quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito alle dimissioni del commissario straordinario rag. Panfilo Tarantelli si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'Ente predetto;

Dispone:

L'avv. Angelo Falasca fu Lorenzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Consorzio agrario di Segni, avente sede nel comune di Segni (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Panfilo Tarantelli.

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso l'azienda predetta sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del sopra citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, fino al giorno 16 giugno 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1696)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Paupisi (Benevento) e Deliceto (Foggia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Aceto Angelantonio, fu Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Paupisi (Benevento);

Di Taranto Zaccaria, fu Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1694)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero (Belluno)

Nella seduta tenuta il 21 marzo 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero (Belluno) il cav. Arturo Giulio Bianchetti fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1697)

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 9 marzo 1939-XVII, pubblicato a pag. 1394 della *Gazzetta Ufficiale* 18 stesso mese, n. 66, concernente la nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero (Belluno), in luogo di « cav. *Guido* Bianchetti fu Angelo » deve leggersi « cav. *Arturo Giulio* Bianchetti fu Angelo ».

(1698)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente del ruolo dell'Ispettorato Corporativo.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese, ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso però deve essere vistato dal competente segretario della Federazione del Fascio di combattimento o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il trentesimo anno di età.

Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani e per coloro che in servizio militare non isolato all'Estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civile e statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo che alla data del Regio decreto-legge n. 100, del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni

presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale, rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, e che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e per gli aspiranti che, agli effetti del secondo comma del seguente articolo 5, producano il certificato di abilitazione alla conduzione di autovetture, che sono inoltre fisicamente atti a disimpegnare eventualmente le mansioni di conducente di autovetture.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal Podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune, in cui ha domicilio l'aspirante;

9) diploma o certificato di licenza della 5ª classe elementare, o titolo equipollente;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto del libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze. Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione dei certificati di cui al precedente n. 1).

I feriti per la causa fascista, quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti, come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dall'Autorità competente, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) tutti gli altri documenti, compreso eventualmente il certificato comprovante il possesso della abilitazione civile, non inferiore a quella di secondo grado per la conduzione di autovetture, valevoli per la classifica nella graduatoria;

13) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di subalterno del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

La nomina dei vincitori ad inservienti nell'ispettorato corporativo verrà disposta in base alla graduatoria dei candidati che la commissione giudicatrice formerà tenendo conto dei requisiti e dei titoli posseduti dai candidati stessi, e sarà fatta per un periodo di prova della durata di mesi sei, prorogabile a giudizio del competente Consiglio di amministrazione per un ulteriore periodo di mesi sei.

A parità degli altri requisiti sarà considerato titolo di preferenza l'abilitazione civile, non inferiore a quella di 2° grado, per la conduzione di autovetture.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori saranno collocati, con la qualifica di inserviente, nel ruolo dell'Ispettorato predetto.

Art. 6.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio interprovinciale al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato predetto di grado non inferiore all'8°;

c) di due funzionari di gruppo A di grado non inferiore all'8°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(1860)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.